

di racc.

Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile**Statuto associazione di promozione sociale (APS)****STATUTO****Associazione di Promozione Sociale (APS)****ART. 1 - Denominazione, sede e durata**

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione riconosciuta denominata **"Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile - Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"ONBD - APS"**, di seguito "associazione", con sede legale in Via Zoe Fontana 220, 00131 Roma e con durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà aprire altre sedi secondarie di esecuzione materiale del progetto, in Italia e all'estero.

2. L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 - Scopo e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere:


- attività di prevenzione, informazione e formazione nel settore dello sport con particolare attenzione al fenomeno del bullismo, Cyberbullismo e al Disagio Giovanile in genere, favorendo la cultura dello Sport in generale e in tutte le sue forme di espressione e dei suoi valori anche attraverso la scelta di Campioni dello Sport quali testimonial di vita ed esempi da seguire;
- Azioni di sensibilizzazione ed informazione sui temi dei diritti sociali delle persone;
- Azioni volte a sostenere iniziative, concorsi e/ eventi che mirino a sensibilizzare l'opinione pubblica e ogni soggetto pubblico istituzionale o privato sui temi dei diritti sociali delle persone;
- promuovere attività di promozione e supporto al miglioramento del livello di scolarizzazione rivolte verso ogni soggetto;
- diffondere la cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione delle persone anche in difficoltà per prevenire fenomeni di disagio, discriminazione ed emarginazione;
- sollecitare la partecipazione degli associati al fine del raggiungimento dell'attività sopra richiamate;

David Mazzoni

ART. 3
Attività

Francesco Monacchi
César Jentil

Roberto Angelini
Nicola Spang
Federica Protti
Rino Caporali



1. L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

3. Nel dettaglio, l'associazione potrà:

- Organizzare e promuovere concorsi nazionali, convegni, dibattiti seminari di studio e approfondimento corsi di formazione spettacoli e manifestazioni pubbliche;

- Promuovere o attuare direttamente la creazione di edizioni e pubblicazioni (esclusi i giornali quotidiani) incisioni musicali su qualsiasi supporto e formato digitale e sussidi audiovisivi di ogni genere nonché la loro fruizione su ogni mezzo;

- Sviluppare l'attività di studio ricerca e assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi;

- Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri testi anche musicali dispense notiziari e indagini in particolare sul mondo della lotta contro il bullismo e disagio giovanile;

- Farsi promotrice, avanti qualunque ente pubblico o privato, intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;

- Istituire borse di studio premi e riconoscimenti;

- Coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni di singoli ricercatori anche a livello internazionale;

- Realizzare ogni attività connessa con il perseguimento dei fini sociali e la promozione dell'associazione come la produzione e realizzazione e distribuzione di gadget materiale pubblicitario promozionale t-shirt bandane, cappellini eccetera in occasione di eventi benefici;

- Organizzare progetti di peer education nelle scuole in collaborazione con altri enti sportivi e istituzionali;

- Creare uno o più concorsi nazionali al fine di promuovere attività di prevenzione sul bullismo in genere e disagio giovanile;

- Organizzare annualmente raduni nazionali con i Campioni dello sport, artisti e cantanti a favore della cultura della prevenzione.

L'Associazione – nel rispetto delle proprie finalità - potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni ed enti/università sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

L'Associazione – nel rispetto delle proprie finalità – potrà realizzare ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 – Volontari e lavoratori

1. L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'associazione sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione stessa, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii..

6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 5

Ammissione e numero degli associati

Donat Muzicari
Luca Monaco
Giovanni Sestini

Luca Monaco

Fabrizio De Angelis
Nicola Sperlich
Ferruccio Patrucco

1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In particolare, con riferimento agli enti associati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., possono aderire all'associazione: (1) gli enti dotati della qualifica di associazione di promozione sociale; (2) altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 7

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8


Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'Assemblea;
 - 2) l'Organo di amministrazione;
 - 3) il Presidente e il Vicepresidente;
 - 4) l'Organo di controllo.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
5. L'avviso scritto deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



Handwritten signature or scribble on the right margin.

*Donat M...
Giuseppe Monacani
Giovanni...*

*Federica Antonini
F... Aff...*

*Nicola Sp...
Fabrizio De Angelis*

6. L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione;

c) approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulla esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera in merito allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio;

i) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

13. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

2. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

3. I componenti dell'Organo di amministrazione restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

4. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

5. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze dell'Organo di amministrazione rientra:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

f) l'approvazione degli atti e contratti inerenti alle attività associative;

g) la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Paul Mazzari
Giancarlo Monoceri
Gisela Testi

Federico Barbieri
Nicolò Spang
Roberto Almeri
Fabrizio de Angelis



Luca Testi

7. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi .

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **Organo di controllo**

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico.

2. Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Il componente dell'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo monocratico è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 15

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

3. Il bilancio d'esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Orsil Mazzoni
Francesco Mancini
Gianni Lotti

Federica Antonini
Luca Alessi

Nicola Spang
Abbiglio Scudellà

Dora Riboldi

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- 1) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 2) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, individuate dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Alfredo Scuderi

Ferrea Portoni

Dail Mossouri

Luonano Monacani
Cristiano Testi

Ugo Monacani

Nicola Spas

Renato Cristoforetti



CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 15 ottobre 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia